REGOLAMENTO (CE) N. 1945/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/94, che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 [2], in particolare l'articolo 12,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2528/98 [4], fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

(2) considerando che sono state presentate domande di riconversione per una superficie equivalente a 12 979 ettari nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo [5], modificato dal regolamento (CE) n. 1461/95 [6]; che è quindi opportuno adattare la superficie di base;

(3) considerando che occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 1098/94;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi ed i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94 i dati della rubrica «Portogallo» sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.
[3] GU L 121 del 12.5.1994, pag. 12.
[4] GU L 317 del 26.11.1998, pag. 19.
[5] GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.
[6] GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4.

ALLEGATO

(1 000 ha)

Regione	Tutte le colture	di cui granturco
«PORTOGALLO		
Azzorre	9,7	
Madera		
— Regadio	0,31	0,29
— altre	0,30	
Continental		
— Regadio	293,4	221,4»
— altre	718,0	